

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-2842 del 25/05/2026
Oggetto	CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE AD USO MANUFATTO DI SCARICO ESISTENTE COMUNE: MONTE SAN PIETRO (BO) CORSO D'ACQUA: TORRENTE LAVINO <i>ì</i> SPONDA SINISTRA TITOLARE: COMUNE DI MONTE SAN PIETRO CODICE PRATICA N. BO25T0101 (EX BO24T0031)
Proposta	n. PDET-AMB-2026-2986 del 22/05/2026
Struttura/Servizio adottante	Area Demanio Idrico
Responsabile adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno venticinque MAGGIO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.



AREA DEMANIO IDRICO

OGGETTO: CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE AD USO MANUFATTO DI SCARICO ESISTENTE

COMUNE: MONTE SAN PIETRO (BO)

CORSO D'ACQUA: TORRENTE LAVINO - SPONDA SINISTRA

TITOLARE: COMUNE DI MONTE SAN PIETRO

CODICE PRATICA N. BO25T0101 (EX BO24T0031)

LA DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono Enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di Demanio Idrico:

- la L.R. Emilia-Romagna (L.R.) n. 44/1995 e ss.mm.ii, che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la L.R. n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'Art. 16, comma 2 e all'Art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi,

vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino Regionali (STB), ai sensi degli Artt. 86 e 89 del Decreto Legislativo (D.Lgs.) N. 112/98 e dell'Art. 140 e 142 della L.R. n. 3/1999;

- la D.G.R. n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la D.G.R. n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;
- la DEL-2025-151 del 04/12/2025 Direzione Generale. Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 130/2021. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale;
- la D.G.R. 31/2026 del 19/01/2026 Approvazione della deliberazione n. 151/2025 di Arpae relativa a nuove disposizioni sull'assetto organizzativo generale dell'Agenzia, la DEL-2026-7 del 28/01/2026 Direzione Amministrativa. Revisione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n. 68/2025. Approvazione del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;
- la D.D.G. n. 14/2026 del 13/02/2026 Direzione Amministrativa. Modifica dell'assegnazione organizzativa di alcuni incarichi di funzione a seguito della revisione dell'Assetto organizzativo generale e analitico dell'Agenzia;
- la DET-2026-123 del 24/02/2026 Direzione Amministrativa. Servizio Risorse Umane. Modifica assegnazione del personale a seguito della revisione degli assetti organizzativi di Arpae;

- la DEL-2026-26 del 26/02/2026 Conferimento incarico dirigenziale di Responsabile Area Demanio idrico nei confronti della Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;
- la DET-2026-160 del 04/03/2026 Area Demanio Idrico. Recepimento disposizioni contenute nella D.D.G. n.7/2026 relativamente all'Area Demanio idrico e nella D.D.G. n.14/2026 in merito all'assegnazione all'Area Demanio idrico degli incarichi di funzione istituiti per la gestione del demanio idrico. Approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Demanio idrico;

viste le seguenti norme in materia di gestione dei corsi d'acqua, opere idrauliche, demanio idrico e disciplina dei procedimenti di concessione demaniali:

- Il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 e s.m.i.;
- la Legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7;
- la Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 4;

considerato che in riferimento alle procedure relative alle concessioni d'uso del Demanio idrico:

- con la **L.R. n.7/2004**, si è provveduto a disciplinare il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio del titolo concessorio, determinando le tipologie di utilizzo e i relativi canoni da applicare;
- con le **D.G.R. n. 2363/2016 e 714/2022** sono state definite le direttive di coordinamento delle Agenzie Regionali e di semplificazione dei procedimenti relativi ai provvedimenti di utilizzo del demanio idrico, ai sensi della L.R. n. 13/2015;

preso atto che in merito agli oneri dovuti per l'utilizzo del demanio idrico la Regione Emilia-Romagna ha emanato le seguenti disposizioni:

- la D.G.R. 18 Giugno 2007, **n. 895** recante "Modificazioni alla disciplina dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico ai sensi dell'Art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";

- la D.G.R. 29 Giugno 2009, **n. 913** recante "Revisione canoni del demanio idrico ex Art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la D.G.R. 11 Aprile 2011, **n. 469** recante "Revisione canoni del demanio idrico ex Art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la D.G.R. 17 Febbraio 2014, **n. 173** recante "Revisione canoni del demanio idrico ex Art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- **l'Art. 8 della L.R. n. 2/2015**, recante "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- la D.G.R. 28 Ottobre 2021, **n. 1717** recante "Disposizioni per la rideterminazione, specificazione dei canoni per l'utilizzo di acqua pubblica, semplificazione dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico e disposizione per attuare la piantumazione di nuovi alberi nelle aree demaniali";

Vista l'istanza assunta al Prot. 26/06/2025.0115580.E del 26/06/2025, Pratica n. **BO25T0101** presentata dall'Ente **COMUNE DI MONTE SAN PIETRO**, P.IVA 00702141201 - C.F. 80013730371, con sede legale a Monte San Pietro (Bo) in Piazza della Pace n. 2, **nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore** in qualità di **Responsabile del IV settore - Patrimonio**, con cui viene **richiesto il subentro con cambio di titolarità** nella **concessione di** occupazione di aree demaniali per **manufatto di scarico idrico** per lo smaltimento acque meteoriche, provenienti da un insediamento industriale, in Comune di Monte San Pietro (Bo) - Loc. Bacchello, lungo il corso d'acqua Torrente Lavino in Sponda sinistra, (immediatamente a monte del Rio Rosario), **rilasciata con** Determinazione del Dirigente n. 4008 del 18/07/2024 (Pratica BO24T0031), con scadenza al 31/12/2035, costituito da una **condotta in C.A. esistente di lunghezza inferiore a 10 m. e diametro 100 cm.**, in parte delle aree censite al **Catasto Terreni** del Comune di **Monte San Pietro (Bo)** al Foglio **31 antistante il Mapp. 655**;

Dato atto che la richiesta è motivata dalla cessione a titolo gratuito da parte del Consorzio Bacchello al Comune di Monte San Pietro, che ne ha assunto la piena proprietà e gestione, di aree ad uso pubblico come da Convenzione del

16/07/1979, con Atto Notarile Rep. 56122 registrato al n. 55631 in data 04.12.2024;

Richiamata la presa d'atto della rinuncia di Concessione da parte del Consorzio Bacchello di cui è stato preso atto con Determinazione n. 5902 del 15/10/2025 (Pratica BO24T0031/25RC);

Ritenuto quindi che l'istanza di subentro da parte del Comune di Monte San Pietro debba essere assoggettata d'ufficio alla procedura di rilascio di nuova concessione da scarico esistente;

Preso atto della comunicazione assunta al Prot. 20/05/2026.0092383.E del 20/05/2026 di richiesta di esenzione dal canone di occupazione nella quale si dichiara che le infrastrutture che occuperanno le aree del demanio idrico sono finalizzate all'esercizio di attività istituzionali dell'Ente richiedente senza scopo di lucro, ai sensi della D.G.R. 895/2007 e D.G.R. 173/2014;

Considerato che l'uso per il quale è stata richiesta la concessione di occupazione demaniale **è assimilabile a "manufatti di scarico"**, ai sensi dell'Art. 20 L.R. 7/2004 secondo gli aggiornamenti delle D.G.R. citate in premessa;

Dato atto che a seguito della pubblicazione della domanda di concessione sul **BURER n. 274 in data 05 NOVEMBRE 2025**, non sono state presentate osservazioni e/o opposizioni al rilascio della concessione;

Considerato che la concessione non è ubicata all'interno Sistema regionale delle aree protette e non rientra nel campo di applicazione della L.R. 6/2005;

Verificato che l'opera di scarico è oggetto di **Autorizzazione Unica Ambientale AUA** ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa al "CONSORZIO BACCELLO" per i Sistemi Fognari comprendenti anche l'opera oggetto della presente concessione rilasciata da ARPAE AAEM UO AUA e acque reflue

con Determinazione Dirigenziale di Arpae n. DET-AMB-2019-1245 del 14/03/2019;

Preso atto della **mancata trasmissione** da parte del Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Distretto Reno dell'Agencia Regionale per la Sicurezza Territoriale e Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna **del parere di competenza**, richiesto ai sensi del R.D. 523/1904 in data 10/10/2025 **con il Prot. 13/10/2025.0180273.U**, che **pertanto si intende acquisito in senso favorevole, confermando le prescrizioni** impartite al Consorzio Bacchello con Autorizzazione Idraulica n. 1387 del 08/05/2024, **parte integrante** della Determinazione ARPAE n. 4008 del 18/07/2024 (Pratica BO24T0031), ai sensi dell'art. 17-bis della Legge 241/1990 applicato nei termini previsti dalla D.G.R. 714/2022;

Verificato che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti, antecedentemente il rilascio della concessione:

- delle spese di istruttoria di € 75,00

Preso atto dell'avvenuta firma di accettazione del disciplinare di concessione allegato al presente atto, **da parte del legale rappresentante della Ditta concessionaria** in data 19/05/2026 (assunta agli atti con Prot. 20/05/2026.0092383.E del 20/05/2026);

Preso atto dell'istruttoria eseguita dal funzionario incaricato dall'Amministrazione concedente, come risulta dalla documentazione conservata agli atti;

Attestata la regolarità amministrativa;

Visto il D.lgs. 33/2013 e s. m. i. ed il piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza Arpae;

DETERMINA

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa,

1) di rilasciare all'Ente **COMUNE DI MONTE SAN PIETRO**, P.IVA 00702141201 - C.F. 80013730371, con sede legale a Monte San Pietro (Bo) in Piazza della Pace n. 2, **nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore**, la **concessione di occupazione di aree demaniali per manufatto di scarico idrico** esistente per lo smaltimento acque meteoriche, provenienti da un insediamento industriale, in Comune di Monte San Pietro (Bo) - Loc. Bacchello, lungo il corso d'acqua Torrente Lavino in Sponda sinistra, (immediatamente a monte del Rio Rosario) costituito da una **condotta in C.A. esistente di lunghezza inferiore a 10 m. e diametro 100 cm.**, in parte delle aree censite al **Catasto Terreni** del Comune di **Monte San Pietro (Bo)** al Foglio **31** **antistante il Mapp. 655;**

2) di stabilire che la concessione ha decorrenza dalla data di adozione del presente Atto e durata fino al 31/12/2044, ai sensi dell'Art. 17 della L.R. n. 7/2004), ed il Concessionario qualora intenda protrarre l'occupazione oltre il termine concesso, dovrà presentare istanza di rinnovo Servizio prima della scadenza;

3) di stabilire che le **condizioni da osservarsi per l'utilizzo del bene demaniale**, sono contenute **nell'allegato disciplinare, parte integrante e sostanziale della presente determinazione dirigenziale;**

4) di stabilire che le ulteriori condizioni e prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo del bene demaniale sono contenute nell'autorizzazione idraulica rilasciata con Determinazione Regionale n. 1387 del 08/05/2024 a favore del Consorzio Bacchello, (Pratica BO24T0031);

5) di stabilire l'esenzione dal pagamento del canone annuale, per l'uso assimilabile a **"manufatti di scarico"**, in qualità di infrastruttura finalizzata all'esercizio di attività istituzionali dell'Ente richiedente senza scopo di lucro, ai sensi della D.G.R. 895/2007 lettera e) e D.G.R. 173/2014;

6) di stabilire l'esenzione dal versamento della **cauzione** a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di atti concessori, **in quanto costituisce Ente o soggetto pubblico** inserito nel conto economico consolidato individuato ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della Legge n. 196/2009 (Legge di contabilità e di finanza pubblica);

7) di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, **è soggetto a registrazione fiscale solo in caso d'uso**, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

8) di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

9) di notificare il presente provvedimento al richiedente e di inviarne copia:

- all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e Protezione Civile;
- ad ARPAE AAEM UO AUA e acque reflue, per gli adempimenti di competenza;

10) di dare atto che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza sul sito di Arpae alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.lgs. 33/2013 e s. m. i.;

11) di dare atto che il responsabile del procedimento è il titolare dell'Incarico di Funzione del Polo specialistico Demanio Idrico Acque e Suoli, sede di Bologna - Ubaldo Cibin;

12) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D.

n.1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile
dell'Area Demanio Idrico
Donatella Eleonora Bandoli

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche cui è vincolata la concessione di occupazione demaniale, richiesta dal **COMUNE DI MONTE SAN PIETRO**, P.IVA 00702141201 - C.F. 80013730371, con sede legale a Monte San Pietro (Bo) in **Piazza della Pace n. 2**, nella persona del **Legale Rappresentante pro-tempore** in qualità di **Responsabile del IV settore - Patrimonio**,

Art. 1

Oggetto di concessione

Corso d'acqua: **Torrente Lavino in Sponda sinistra**
(immediatamente a monte del Rio Rosario)

Comune: **Catasto Terreni** del Comune di **Monte San Pietro (Bo)**
al Foglio **31** antistante il Mapp. **655**

Concessione di: occupazione di aree demaniali con **manufatto di scarico idrico** per lo smaltimento acque meteoriche, provenienti da un insediamento industriale, in Comune di Monte San Pietro (Bo) - Loc. Bacchello lungo il corso d'acqua Torrente Lavino in Sponda sinistra costituito da una **condotta in C.A. esistente di lunghezza inferiore a 10 m. e diametro 100 cm.**;

Pratica n. **BO25T0101**, Domanda assunta al Prot. 26/06/2025.0115580.E del 26/06/2025

Art. 2

Condizioni generali

Il presente Disciplinare Tecnico è rilasciato per **l'occupazione demaniale dei terreni in oggetto** come indicato nella documentazione allegata alla domanda suddetta, **nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione, salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi.**

L'utilizzo del bene demaniale dovrà essere esclusivamente quello indicato nel presente Atto.

Il Concessionario è obbligato a provvedere alla conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, le modifiche e migliorie eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.

La presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti demaniali, indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti, ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di Polizia Idraulica.

Il Concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa.

Per quanto concerne l'attivazione dello scarico e l'accettabilità ambientale delle acque reflue scaricate si segnala che sono condizionate al rispetto delle prescrizioni emanate, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 Parte Terza e/o Parte Seconda e dalle correlate altre normative nazionali o regionali vigenti, dalle Autorità competenti in materia di Autorizzazione settoriale allo scarico, e/o altri provvedimenti di Autorizzazione Unica (AUA, AIA, A.U. rifiuti o energetiche, ecc..) che ricomprendono la matrice scarico in acque superficiali.

Il Titolare della concessione demaniale all'immissione di acque reflue in corpi idrici del demanio regionale è tenuto, prima di attivare lo scarico, a verificare l'accettabilità dello stesso ai sensi delle sopra citate normative presso l'Autorità Ambientale competente.

Il Concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi.

Il risarcimento per gli eventuali danni che fossero arrecati a terzi per l'opera assentita, saranno a totale carico del Concessionario, e per eventuali danni che venissero arrecati all'Amministrazione Concedente.

Tutte le opere inerenti e conseguenti al presente disciplinare tecnico saranno a carico esclusivamente del Concessionario.

Art. 3

Variazioni alla concessione e cambi di titolarità

Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nella cartografia allegata, e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione della Amministrazione concedente.

Qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità della concessione, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento e tutti gli oneri derivanti dal presente atto dovranno essere assunti dal nuovo concessionario.

Art. 4

Durata e rinnovo della concessione

La concessione ha durata **dall'adozione dell'Atto sino al 31/12/2044** (ai sensi dell'Art. 17 della L.R. n.7/2004).

L'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'Art. 19, comma 1, L.R. 7/2004, alla revoca della stessa, qualora sussistano motivi di sicurezza idraulica, ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi e l'area dovrà essere restituita pulita, sgombra e priva di qualunque manufatto o cosa, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo;

Il Concessionario qualora intenda protrarre l'occupazione oltre il **termine concesso, dovrà esplicitamente presentare domanda di rinnovo prima della scadenza**, nei termini indicati dall'Art.18 della L.R. n.7/2004.

Art. 5

Rinuncia e cessazione dell'occupazione demaniale

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione al Servizio prima della scadenza della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare la rinuncia alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, prima della scadenza della concessione. In tal caso, l'obbligo del

pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte del Servizio.

Alla cessazione dell'occupazione, per qualunque causa determinata, il Concessionario ha l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi nei modi e nei tempi indicati dall'Amministrazione concedente.

Qualora il Concessionario non provvedesse, l'Amministrazione può provvedere d'ufficio all'esecuzione in danno dell'interessato.

Art. 6

Vigilanza e violazioni agli obblighi di concessione

Il Concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area da parte del personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo ed alla vigilanza.

La destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi comportano la **decadenza della concessione** a norma dell'Art. 19 comma 2, L.R. 7/2004.

L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dal comma 1 dell'art. 21, L.R. 7/2004.

Art. 7

Condizioni e prescrizioni tecniche

Il concessionario è tenuto inoltre al rispetto di tutte le specifiche condizioni e prescrizioni tecniche da osservarsi per la realizzazione delle opere relative all'utilizzo del bene demaniale, contenute nell'Autorizzazione Idraulica del Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Distretto Reno, dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza e Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna, rilasciata con Determinazione n. 1387 del 08/05/2024 (Pratica B024T0031), con particolare attenzione ai punti 2 - 3 - 4 - 6 - 8 - 11 - 12 e 15.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.